



Tribunale Ordinario di Rovigo

SEZIONE PRIMA

VERBALE D'UDIENZA

Causa Civile N. R.G. 461/2026

Tra

Parte_1 (C.F. e P.IVA.: *P.IVA_1*), con sede legale in 44015 Portomaggiore (FE), Via Giordano Bruno n. 5, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. *Parte_2* (C.F.: *CodiceFiscale_1*)

Contro

Controparte_1 con sede legale in 35042 Este (PD), Via G. Matteotti n. 10, codice fiscale e partita IVA *P.IVA_2* , PEC *Email_1* nella persona del legale rappresentante pro-tempore *Controparte_2* , c.f. *CodiceFiscale_2*

All'udienza del 17/06/2026, davanti al Giudice Giulio Borella, sono presenti:
NESSUNO.

Si dà atto che, con ordinanza del 12.06.2026, era stato disposto che la presente udienza si tenesse in forma cartolare.

Si dà altresì atto che le parti han depositato le suddette note, da intendersi ivi richiamate.

Il Giudice, esaurita la discussione cartolare e vista le conclusioni delle parti, in nome del Popolo Italiano, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14 gennaio 2026, la società *Controparte_1* adiva l'intestato Tribunale esponendo di essere creditrice nei

confronti della società ^{Parte} Parte_1 della somma di euro 174.203,05. A fondamento della propria pretesa monitoria, la ricorrente deduceva l'inadempimento della controrilevante in relazione alle prestazioni derivanti da due contratti di subappalto (rispettivamente del 13 febbraio 2025 e del 13 giugno 2025), concernenti le lavorazioni presso il cantiere "Silos Veronesi" in San Pietro in Gù (PD) e il cantiere di riqualificazione energetica in Coesa - Lugo (RA). Il credito azionato veniva supportato dall'emissione di quattro fatture elettroniche (nn. 1/116, 1/117, 1/118 e 1/119) relative ad addebiti per penali contrattuali da ritardo, riaddebiti per noleggi di piattaforme elevatrici, manodopera specializzata, forniture di materiali e contestati minori spessori non riconosciuti dalla committenza principale.

Accogliendo il ricorso, il Tribunale di Rovigo emetteva in data 28 gennaio 2026 il decreto ingiuntivo n. 67/2026 (R.G. n. 64/2026), depositato il successivo 29 gennaio 2026 e ritualmente notificato in pari data, con cui ingiungeva alla ^{Parte_1} [...] il pagamento della somma di euro 174.203,05, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e alle spese della procedura monitoria.

Con atto di citazione notificato in data 9 marzo 2026, la ^{Parte_1} Parte_1 proponeva tempestiva opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio, contestandone la fondatezza in fatto e in diritto e instando per la sua totale revoca.

A sostegno dell'opposizione, l'attrice opponente sollevava in via preliminare e pregiudiziale di rito tre distinte eccezioni:

1. **Difetto di *potestas iudicandi* e incompetenza del Giudice Ordinario** per la presenza, in entrambi i contratti di subappalto (art. 17), di una clausola compromissoria devolutiva di ogni controversia nascente dall'interpretazione ed esecuzione del negozio a un collegio arbitrale rituale da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Padova;
2. **Incompetenza territoriale del Tribunale adito** in favore del Tribunale di Ferrara (quale foro generale del convenuto *ex art. 19 c.p.c.* ove la società ha la propria sede legale) ovvero, in subordine, dei Tribunali di Ravenna e Padova

quali fori alternativi di esecuzione dell'obbligazione originaria *ex art. 20 c.p.c.*, trattandosi di obbligazione illiquida da adempiersi al domicilio del debitore;

3. **Improcedibilità della domanda** per il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, sul presupposto che la fattispecie integrasse un contratto d'opera.

Nel merito, l'opponente eccepiva l'illegittimità e l'insussistenza delle somme pretese dalla *Controparte_1*. Quanto al cantiere di San Pietro in Gù, contestava l'addebito delle penali evidenziando che il termine originario era stato differito al 20 novembre 2025 per effetto di una scrittura privata transattiva del 9 ottobre 2025; escludeva qualsiasi responsabilità per i presunti minori spessori o per gli avvallamenti della tinteggiatura (circostanza mai ritualmente contestata); rifiutava infine i riaddebiti per i noleggi e i materiali poiché, ai sensi dell'art. 12 del contratto, l'apprestamento di trabattelli e piattaforme elevatrici gravava esclusivamente sulla ditta *Controparte_1*. [...] Analoghe doglianze spendeva per il cantiere di Lugo, rilevando che alla data contrattuale di fine lavori (30 aprile 2025) il cantiere non era nemmeno iniziato e che l'interruzione delle opere era da imputarsi esclusivamente alla condotta inadempiente dell'opposta, la quale non provvedeva al pagamento dei SAL maturati costringendo l'opponente alla legittima sospensione dei lavori. *Parte_1* deduceva inoltre la manifesta eccessività della penale applicata, in quanto largamente superiore al limite del 10% dell'importo netto contrattuale, instando per la sua declaratoria di nullità o per la riduzione *ex art. 1384 c.c.*, nonché l'inammissibilità di penali per inadempimenti diversi dal ritardo in assenza di specifica pattuizione.

Infine, l'opponente spiegava **domanda riconvenzionale** deducendo di essere essa stessa creditrice nei confronti di *Controparte_1* per la somma complessiva di euro 108.089,44 (di cui euro 80.029,24 per il cantiere Silos ed euro 28.060,20 per il cantiere di Lugo) in forza di fatture insolute, ritenute di garanzia trattenute e contabilità per lavori eseguiti e mai liquidati, chiedendo la condanna dell'opposta al pagamento di tale importo e l'eventuale compensazione giudiziale fino a concorrenza delle reciproche pretese.

Si costituiva in giudizio la convenuta opposta *Controparte_1* con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 maggio 2026, contestando analiticamente le difese avversarie. In ordine alle eccezioni preliminari, l'opposta ne eccepiva l'integrale infondatezza, rilevando che la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo radicatesse legittimamente nel luogo di perfezionamento dei contratti (Este); contestava l'applicabilità della mediazione obbligatoria sul presupposto che la fattispecie integrasse un subappalto e non un contratto d'opera; quanto alla clausola arbitrale, pur richiamando la legittimità dell'esperimento della fase monitoria avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, dichiarava sin da subito di aderire alla richiesta di devoluzione della controversia in sede arbitrale rituale, instando tuttavia per l'integrale compensazione delle spese di lite della fase di opposizione.

Nel merito, *Controparte_1* ribadiva la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito monitorio, contestando la fondatezza della riconvenzionale avversaria. Produceva a tal fine una scheda contabile aggiornata da cui risultava un minor credito residuo in capo a *Parte_1* (pari a soli euro 39.245,67), evidenziando come l'inconsistenza delle pretese attoree derivasse dai gravi inadempimenti di quest'ultima nei tempi di consegna e dall'aggravio di costi causato in cantiere; in particolare, deduceva che le maestranze dell'opponente avevano imbrattato 2.000 mq di ponteggi nel cantiere Silos, rendendo necessari lo smontaggio e la pulizia manuale degli elementi con un costo supplementare di euro 8.500,00. Chiedeva, pertanto, in via principale la rimessione delle parti avanti al collegio arbitrale con compensazione delle spese e, nel merito subordinato, il rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale con la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

Il Giudice Istruttore, letti gli atti ed esaminate le difese nell'ambito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-*bis* c.p.c., emetteva in data 30 maggio 2026 un decreto di fissazione dell'udienza per la discussione delle sole eccezioni pregiudiziali e preliminari, calendarizzandola per il giorno 10 giugno 2026.

All'udienza del 10 giugno 2026, i difensori delle parti comparivano dinanzi al Giudice dott. Giulio Borella. In tale sede, l'avv. Auria per l'opponente si riportava integralmente

alle eccezioni sollevate in atti, insistendo in particolare sulla declinatoria di competenza in favore del foro di Ferrara ed opponendosi fermamente alla richiesta di compensazione delle spese legali avanzata da controparte; a conforto, richiamava la giurisprudenza di merito (Tribunale di Brescia, sent. n. 52/2024) secondo cui l'operatività della clausola arbitrale non esime l'opposta dalla condanna alle spese, avendo costretto l'ingiunto a promuovere il giudizio ordinario di opposizione per far valere i propri diritti. Di contro, l'avv. Osetto per l'opposta reiterava l'adesione alla procedura arbitrale e insisteva per la compensazione delle spese in ragione della legittimità originaria del ricorso monitorio avente ad oggetto un credito puro e non questioni interpretative del negozio, ribadendo la correttezza del foro rodigino.

All'esito della discussione, il giudice fissava per discussione l'odierna udienza, tenutasi in forma cartolare, a conclusione della quale viene pronunciata la presente sentenza.

La causa va in decisione sostanzialmente sull'eccezione di arbitrato sollevata dall'opponente.

E' in atti, infatti, il contratto stipulato tra le parti (rectius, i contratti), che alla clausola n. 17 prevede quanto segue.

Articolo 17- Controversie

17.1. Ogni controversia nascente dall'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati ognuno ciascuna parte ed il terzo nominato di comune accordo dai primi due nominati o in mancanza, dal nominato dalla Camera Arbitrale di Padova, il cui giudizio sarà vincolante per le Parti. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 805 e ss. del Cpc.

Pacifico che tale clausola sia idonea radicare la competenza degli arbitri e ad escludere quella del giudice ordinario, in quanto la formulazione e il tenore letterale della stessa sono tali da non lasciare adito a dubbi in ordine alla volontà delle parti di devolvere solo ed esclusivamente agli arbitri stessi ogni controversia che dovesse tra essi insorgere.

Su ciò non ha per vero sollevato dubbi neppure l'opposta, la quale si è limitata ad evidenziare come, comunque, la richiesta di pronuncia di decreto ingiuntivo al giudice

ordinario fosse legittima e, pertanto, su tale presupposto, chiede compensazione delle spese di lite, cui si oppone l'opponente.

Ebbene, in giurisprudenza è stato in effetti anche di recente evidenziato che: *“In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale. (Regola competenza)”* (cfr Cass. 25939/2021).

La ragione della legittimità dell'iniziativa avanti al giudice ordinario risiede nel fatto che la questione dei rapporti tra giudice ordinario ed arbitri si pone in termini di competenza e quella degli arbitri non è inderogabile: *“L'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificare il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che, anche nel procedimento sommario di cognizione, tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 702 bis, comma 4, c.p.c.”* (cfr Cass. 15300/2019).

Ed infatti, una volta che sia tempestivamente riassunto il giudizio davanti agli arbitri, gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta al giudice ordinario, in via ordinaria o con ricorso per ingiunzione, si conservano: **“Cass. civ. n. 22002/2012**

L'art. 819 ter, comma secondo, c.p.c., laddove afferma che *“nei rapporti tra arbitrato e processo” non si applica l'art. 50 c.p.c., riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del giudice ordinario. Allorquando, invece, sia il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, oppure sia la Corte di cassazione, adita con riferimento ad una pronuncia affermativa della competenza del giudice ordinario, a dichiarare la competenza degli arbitri oppure a rigettare, per ragioni di rito o di*

merito, l'istanza di regolamento contro una pronuncia declinatoria, è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 c.p.c., con salvezza dell'effetto interruttivo cd. istantaneo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 3, c.c., e di quello permanente, di cui all'art. 2945, comma 2, dello stesso codice” (cfr Cass. 22002/2012).

Si ritiene pertanto che, avendo l’opposta assunto una iniziativa legittima e non configurando l’opzione dell’opponente per l’arbitrato una soccombenza della controparte, ma solamente una scelta in ordine alla competenza, la compensazione delle spese per la presente fase sia giustificata.

P.Q.M.

IL Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la propria incompetenza ex art. 819 ter c.p.c., in favore degli arbitri.

Per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Compensa le spese.

Il Giudice

Giulio Borella